



Comune di Foggia

COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 2021

con i poteri della **GIUNTA COMUNALE**

N. 45 del Registro del 24/03/2022

Oggetto : **APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - (O.I.V.)**

L'anno **2022**, del mese di **Marzo**, il giorno **24** alle ore **13.00** in Foggia nella sede della residenza municipale la **COMMISSIONE STRAORDINARIA** nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 e il Segretario Generale del Comune di Foggia dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio incaricato della redazione del verbale, ha assunto la presente deliberazione.

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

	PRESENTI	ASSENTI
dr.ssa Marilisa Magno	<input checked="" type="checkbox"/>	
dr.ssa Rachele Grandolfo	<input checked="" type="checkbox"/>	
dr. Sebastiano Giangrande	<input checked="" type="checkbox"/>	

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - (O.I.V.)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'art 3 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato con D.Lgs. 74/2017 stabilisce che: “- comma 2: Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- gli art. 14 e 14 bis del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009, come modificati dal decreto legislativo n. 74 del 25/5/2017, contengono disposizioni relativi alla corretta istituzione degli organismi indipendenti di valutazione, alla tenuta ed aggiornamento dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, alla nomina dell'organismo indipendente di valutazione;
- in particolare, il suddetto art. 14 bis prevede che la nomina OIV debba essere effettuata dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente;
- con il DPR 9/5/2016 n.105 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni il cui l'art. 6/comma 3 secondo prevede che i componenti dell'OIV siano nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal dipartimento della Funzione Pubblica;
- il DM del 2/12/2016, così come modificato dal DM 6 agosto 2020, ha previsto l'istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti della valutazione della performance indicando i requisiti e la procedura per l'iscrizione in tale elenco, nonché le modalità di nomina e la durata dell'incarico dell'OIV;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell'OIV previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 06/08/2020:

- “1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa;*
- 2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;*
- 3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi;*
- 4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza;*

5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti;

6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;

b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni;

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate;

8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata”

RITENUTO necessario da parte di questo organo approvare il regolamento per il funzionamento e la nomina dell' Organismo indipendente di valutazione (OIV);

VISTO:

- il Dlgs 165/2001;

- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

- che Sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso solo parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ;

- il D.Lgs 267/2000;

- lo Statuto Comunale,

Con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle leggi, dello statuto ed ai regolamenti;

Per quanto esposto in narrativa

Considerata la necessità di procedere all'adozione del provvedimento;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce motivazione.
- 1) **di approvare** il “REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - (O.I.V.)”, allegato in copia che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **di confermare** il compenso annuale spettante per il prossimo mandato all'OIV, così come determinato dalla deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 5.3.2019, comprensivo di ogni rimborso spese ed al lordo di IVA ed ogni altra voce ove dovuta .
- 3) **di dare atto** che il presente regolamento, annulla e sostituisce ogni altro Regolamento in materia ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di approvazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente e produrrà i suoi effetti sul nuovo Organismo Indipendente di valutazione.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.
f.to Dott. Giovanni MUSCILLO

IL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Giuseppina
D'AMBROSIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA e condivisa la proposta del dirigente del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane innanzi riportata;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 recante la nomina della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 26 agosto 2021, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ad oggetto: "Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Foggia ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000. Determinazioni";

RITENUTA la propria competenza, con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del T.U.E.L.;

ACQUISITO solo il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. nr.267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - (O.I.V.)", nonché l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. LGS. Nr. 267/2000.

Redatto e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il Segretario Generale

f.to dr.ssa Marilisa Magno _____

f.to dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

f.to dr.ssa Rachele Grandolfo _____

f.to dr. Sebastiano Giangrande _____

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 24/03/2022 per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Matteo Bruno

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità:

è **esecutiva** dal 24/03/2022 per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

p. Il Dirigente
Il Funzionario
f.to Matteo Bruno

Per copia conforme all'originale



COMUNE DI FOGGIA

Regolamento sull'istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Approvato con

Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 45 del 24/3/2022

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Composizione, nomina e durata
- Articolo 3 - Requisiti
- Articolo 4 - Divieto di nomina
- Articolo 5 - Esclusività del rapporto
- Articolo 6 - Cause di incompatibilità, incompatibilità e conflitto di interessi
- Articolo 7 - Procedimento di nomina
- Articolo 8 - Funzioni dell'OIV
- Articolo 9 - Compenso
- Articolo 10 - Decadenza e revoca
- Articolo 11 - Codice di comportamento
- Articolo 12 - Disposizioni di rinvio

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Foggia con il presente Regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*, del D.P.R. 9 maggio 2016, n.105 *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”* e del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.74 di modifica al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 sopra citato.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente l'art.5 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 18 maggio 2016, n.65, rubricato *“Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)”*.

Articolo 2 – Composizione, nomina e durata

1. L'OIV è un organo monocratico o collegiale composto da n.3 membri, scelti tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui al D.M. del 6 agosto 2020.
2. Ai sensi dell'art.14 bis, comma 2 del D.Lgs. n.150/2009, *“la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, previa procedura selettiva pubblica”*.
Ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.M. 6 agosto 2020, *“l'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art.2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco medesimo”*.
3. In merito alla durata dell'incarico, l'art.14 bis, comma 3, del succitato D.Lgs. 150/2009 prevede che *“la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica”*.

Articolo 3 – Requisiti

1. Condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di nomina dell'OIV è l'iscrizione all'apposito Elenco nazionale, da almeno sei mesi, così come previsto dall'art.3, comma 3, lett b) del D.P.R. n.105 del 9 maggio 2016.
2. Ai sensi dell'art.2 del D.M. 06/08/2020, l'iscrizione nell'Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) generali:
 1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 2. godere dei diritti civili e politici.
 - b) di competenza ed esperienza:
 1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
 2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.

c) di integrità:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente OIV prima della scadenza del mandato.

L'art.2 stabilisce inoltre che *“le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato”*.

Articolo 4 – Divieto di nomina

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs.74/2017 *“I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione”*.

Articolo 5 –Esclusività del rapporto

1. In merito ai limiti relativi all'appartenenza a più OIV, l'art.8 del D.M. 6 agosto 2020, al comma 1, stabilisce che *“ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più Organismi indipendenti di valutazione per un massimo di quattro. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due”*.

La mancata osservanza dei limiti sopra indicati comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione.

Articolo 6 – Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitti di interessi

1. Non possono ricoprire l'incarico di componente dell'OIV coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (FOIA), e al D.Lgs. n.39/2013.

Articolo 7 – Procedimento di nomina

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva. Il relativo avviso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", sezione "Personale", sotto-sezione "O.I.V." e nell'apposita sezione del Portale della Performance istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica per 15 giorni.
2. Il Sindaco, previa verifica ed istruttoria da parte del Segretario Generale, procederà alla valutazione dei curricula presentati dai candidati accertando le capacità e le competenze specifiche. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata una graduatoria di merito.
3. Il Comune provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del Portale delle Performance gli avvisi di selezione e comunica l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della funzione pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Nella medesima sezione vengono pubblicati anche gli esiti della procedura.
4. La nomina dei componenti dell'OIV è effettuata con le modalità previste dagli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e sarà pubblicata sul Portale della Performance del Dipartimento della funzione pubblica, così come previsto dall'art. 7, comma 5 del D.M. 6 agosto 2020, sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", sezione "Personale", sotto-sezione "O.I.V.", unitamente ai curricula e ai compensi previsti.

Articolo 8- Funzioni dell'O.I.V.

1. L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4 dell'art.14 del D.Lgs. n.150/2009, così come modificato dal D.Lgs.74/2017, nonché quelle elencate all'art.5 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 18/05/2016 che di seguito si riportano:
 - a. *nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supportare, sotto un profilo tecnico gestionale, la Giunta Comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi alla dirigenza dell'Ente;*
 - b. *misurare e valutare le performance dei singoli Servizi e proporre la valutazione dei Responsabili; mettere in atto, altresì, le attività di controllo strategico, tese a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, di programmi e altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo;*
 - c. *svolgere, nei confronti degli organi politici di governo dell'Ente, un ruolo di guida e supporto nell'elaborazione del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance e del Piano della performance; in particolare guidandone, con funzioni propositive, la stesura degli stessi e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali orientamenti emergenti dalle verifiche periodiche;*
 - d. *monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed elaborare una relazione annuale sullo stato dei controlli interni;*
 - e. *supportare il Sindaco nella valutazione dei dirigenti di vertice nei limiti del vigente ordinamento;*
 - f. *proporre all'organo di governo politico la valutazione e la graduazione delle posizioni apicali;*
 - g. *proporre all'organo politico la pesatura delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;*
 - h. *sovrintendere e verificare la valutazione determinata dai rispettivi dirigenti di servizio delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;*

- i. sovrintendere ai processi di misurazione e valutazione del personale e le relative premialità di merito di tutto il personale, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;*
- j. svolgere funzioni di certificazione di cui all'art.18 del CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali del 01/04/1999, come sostituito dall'art.37 del CCNL del 22/01/2004;*
- k. fare proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politico-amministrativa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura;*
- l. comunicare tempestivamente le criticità riscontrate agli organi interni di governo dell'Ente, nonché curare le medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;*
- m. validare la Relazione sulla performance definita annualmente dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;*
- n. promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dei controlli interni e del ciclo di gestione delle performance;*
- o. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art.13 del D.Lgs. n.150/2009;*
- p. verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;*
- q. curare la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare: - il livello di benessere organizzativo del personale dipendente; - il grado di condivisione del sistema di valutazione;*
- r. stabilire le modalità per il proprio efficace funzionamento. Esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal D.Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Articolo 9 – Compenso

1. Al componente dell'OIV viene corrisposto un compenso annuo lordo comprensivo di ogni rimborso spese, determinato con Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 05/03/2019, pari ad euro 13.000,00. L'importo è determinato al lordo dell'IVA e di ogni altra voce, ove dovuta, ed è comprensivo di ogni eventuale spesa sostenuta per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il corrispettivo economico dovuto è corrisposto a cadenza trimestrale previa presentazione di fattura o notula accompagnata da rendiconto attività e/o verbali relativi al periodo di pagamento.

Articolo 10 – Decadenza e revoca

1. Il componente dell'OIV decade:
 - a) per cause naturali;*
 - b) per il venir meno dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 ovvero per la cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. suddetto;*
 - c) per il verificarsi di una delle condizioni di cui agli artt.4 e 6 del presente Regolamento.*
2. L'OIV è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia nell'espletamento delle proprie funzioni.
3. In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 11- Codice di comportamento

1. Il componente dell'OIV è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) l'attività svolta a contatto con le strutture interne dell'Ente deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa delle strutture stesse;*

- b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 12- Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.